

Roma,

CASSA ITALIANA DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA
GEOMETRI
LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA N. 4
00196 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-25/2017*
Associazione/Ordine CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA GEOMETRI
Codice Fiscale 80032590582
Istanza presentata il 03/04/2017

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 comma 1-lettera e del DPR n. 917 del 1986 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. Fausto Amadasi, in qualità di legale rappresentante della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (nel prosieguo Cipag o Cassa), fa presente che la stessa è ente di diritto privato a base associativa ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, che ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti.

L'istante richiama l'art. 5 dello Statuto Cipag che prevede l'iscrizione obbligatoria alla

Cassa dei geometri e geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione; gli articoli 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (recante norme sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) che stabiliscono rispettivamente il versamento obbligatorio del contributo soggettivo e del contributo integrativo dei geometri alla Cassa e infine gli articoli 1 e 2 del relativo regolamento sulla contribuzione.

La Cipag chiede di sapere se sia deducibile:

- il contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di un maggior volume di affari IVA accertato dall'amministrazione fiscale (ai sensi degli articoli 51 e ss del DPR n. 633 del 1972) per un determinato periodo d'imposta, qualora il geometra rimanga inciso dall'onere contributivo a causa dell'impossibilità di poter esercitare il diritto di rivalsa sul committente;
- il contributo integrativo "minimo" versato alla Cassa e non recuperato mediante l'esercizio della rivalsa sul committente "a causa del volume di affari inferiore a quello teorico sul quale si calcola il minimo".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al contributo integrativo minimo, l'istante, richiamando i chiarimenti forniti nella risoluzione del 18 maggio 2006, n. 69 per i ragionieri e i periti commerciali, ritiene che tale contributo possa essere dedotto anche per i geometri iscritti alla Cipag per la parte rimasta in carico al professionista.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE